

Allegato "A" Delibera di C.C. nr. _____ del ___/___/_____

Revisione straordinaria delle partecipazioni

(articolo 24 del D.lgs. 175/2016)

1. Premessa

Il presente documento, come indicato dall'art. 24 comma 2 del D.lgs. 175/2016 (anche testo unico delle società partecipate o TUSP), costituisce aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 190/2014 e approvato con delibera di Giunta nr. 76 del 31/03/2015, ratificata con delibera di Consiglio nr.35/2015 e della successiva Relazione sindacale conclusiva sui risultati di detto Piano (approvata con delibera di G.M. nr. 48/2016).

Il presente documento è suddiviso in due parti:

- 1) Ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e quindi al 23 settembre 2016.
- 2) Individuazione delle partecipazioni da alienare/razionalizzare.

2. Le partecipazioni dirette e indirette del comune di Pontassieve al 23 settembre 2016

2.1 Le partecipazioni dirette

Il Comune di Pontassieve detiene partecipazioni dirette in 10 società di cui:

- 6 società per azioni;
- 2 società a responsabilità limitata;
- 2 società consortili a responsabilità limitata.

Sotto si riporta il relativo elenco con la percentuale di partecipazione, precisando che per nr. 3 società sono in corso le procedure di liquidazione.

1. Società A.E.R. Ambiente Energia Rifiuti Spa con una quota del 45,87% del capitale sociale;
2. Società A.E.R. Impianti Srl con una quota del 41,65% del capitale;
3. Publiacqua Spa con una quota del 1,05%;
4. Toscana Energia Spa con una quota del 0,0070%;
5. TO.RO. (Tosco Romagnola) Società consortile a r.l. (in liquidazione) con una quota del 2,25%;
6. CASA Spa con una quota del 2%;
7. Fidi Toscana Spa con una quota del 0,0003%;

8. Valdarno Sviluppo Spa (in liquidazione) con una quota del 1,05%;
9. Terre del Levante Fiorentino Società consortile a r.l. (in liquidazione) con una quota del 10%;
10. OL.C.A.S. Olivicoltori Colline Arno e Sieve Srl con una quota del 5,48%.

I campi di intervento delle principali società sono quelli di attività di promozione dello sviluppo economico locale e di valorizzazione del territorio (Olcas Srl; Terre del Levante F.no Soc. coop. a r.l.; TO.RO soc. coop. a r.l.; Fidi Toscana Spa) e di gestione dei servizi al cittadino disciplinati da fonti normative nazionali e regionali (Publiacqua Spa; Toscana Energia Spa; Casa Spa; AER Spa). L'attività delle società partecipate è finanziata da tariffe o altro corrispettivo a carico degli utenti (Casa Spa; Publiacqua Spa; Toscana Energia Spa) o dal bilancio comunale quali oneri derivanti da apposito contratto di servizio (AER Spa per la gestione della raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti); per le restanti società non sussistono oneri pubblici a carico del bilancio di questo Ente. Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si rilevano in particolare i canoni da concessione ed i dividendi da partecipazione. Le società che nel 2016 (con riferimento agli esercizi chiusi al 31.12.2015) hanno distribuito dividendi al comune sono state: Publiacqua Spa per €. 193.329,00; Casa Spa per €.5.533,00 ed infine Toscana Energia Spa per €. 1.951,71; infine da segnalare il canone di concessione riguardo alla gestione dell'acquedotto comunale e relative infrastrutture viene incamerato ogni anno da Publiacqua Spa.

Il quadro generale del sistema allargato delle società partecipate e degli enti strumentali del Comune di Pontassieve è rilevabile dall'allegato 1 nel quale sono riportati anche i risultati economici di esercizio delle stesse riferiti ai bilancio degli ultimi 4 esercizi.

2.2 Le partecipazioni indirette

Le società direttamente partecipate da Comune di Pontassieve detengono partecipazioni in ulteriori società come da allegato nr. 2. Nel suddetto allegato non vengono indicate le partecipazioni indirette detenute tramite la società Fidi Toscana Spa stante la esiguità della partecipazione del Comune di Pontassieve.

3. Individuazione delle tipologie di partecipazioni

3.1 Partecipazioni riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/2016

Nella presente sezione si illustrano le società partecipate per le quali si rileva la relativa *compliance* rispetto ai requisiti di detenibilità della partecipazione indicate dall'art. 4 commi 1, 2 e 3 del testo unico delle partecipate, mentre si precisa che non verranno prese in considerazioni le società di cui ai n. 5 (TO.RO. Toscoromagnola Soc. COOP. a r.l.), n.8 (Valdarno Sviluppo Spa) e n. 9 (Terre del Levante Fiorentino) in quanto già da tempo poste in liquidazione come si evince dallo allegato nr.1.

Società A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa

La Società A.E.R. Spa si occupa della raccolta, gestione e trattamento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e smaltimento dei vari materiali da destinare al riutilizzo. L'azienda provvede anche alla rimozione di amianto, di scarichi abusivi, allo spazzamento stradale, alla pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico; offre servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, di gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche.

La Società è partecipata dal Comune di Pontassieve, che ne detiene il 45,87%; essa svolge **un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete** ed è inserita nel Piano provinciale di ambito dei rifiuti 2014-2021 approvato dalla Autorità Ato Toscana Centro.

La Società è stata costituita il 1 giugno 2000 a seguito della trasformazione dell'allora Consorzio Servizi per i servizi della tutela ambientale (CSTA) giusta delibera di C.C. n.49 del 28/04/1999; con deliberazione del C.C. n. 167 del 30.12.1999 si approvava, tra l'altro, lo statuto di A.E.R. Spa recependo le osservazioni formulate in sede di omologa da parte del Tribunale di Firenze, mentre con delibera nr. 103 del 18.07.2001 con la quale fu preso atto dell'avvenuto ingresso, a seguito di gara ad evidenza pubblica, del capitale privato nella compagine societaria (3 soci privati in origine); nel dicembre 2009 il socio privato aumenta la propria partecipazione in A.E.R. S.p.A. dal 5,26% al 9,98% e quindi dal 31 dicembre 2009 la composizione societaria risulta quella sotto indicata:

Socio	Azioni / Voti	% Partecipazione
Comune di DICOMANO	5.869	10,62%
Comune di LONDA	645	1,17%
Comune di PELAGO	8.939	16,18%
Comune di PONTASSIEVE	25.334	45,87%
Comune di RUFINA	7.813	14,14%

Revisione straordinaria delle partecipazioni – Art. 24 del D.lgs.vo nr. 175/2016

Comune di SAN GODENZO	517	0,94%
Comune di FIGLINE - INCISA V.NO	311	0,56%
Comune di RIGNANO S.A.	100	0,18%
Comune di REGGELLO	200	0,36%
TOTALE	49.728	90,02%
VALDISIEVE S.c.r.l.	5.513	9,98%
TOTALE	55.241	100

Pertanto A.E.R. S.p.A. attualmente si qualifica quale società mista con socio privato selezionato ad esito di procedura concorsuale pubblica; proprio in ragione di tale qualificazione giuridica, l'Assemblea Consortile dell'ATO 6, con Deliberazione n. 1 del 21/2/2008, ha ritenuto – in ragione delle disposizioni contenute nell'art. 113, comma 15bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – che la Società risulti titolare di un affidamento non decaduto come, del resto, confermato anche successivamente dalla Comunità di Ambito Toscana Centro (“Comunità di Ambito”) – subentrata ex L.R. n. 61/2007 alla preesistente ATO 6 - con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 19/12/2008, sulla scorta della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 630 del 4/8/2008.

Valore della partecipazione (calcolato sul valore del patrimonio netto al 31.12.2015 di €. 5.415.512): €.2.484.095,00 .

AER Spa, società esercente un servizio pubblico di rilevanza economica a rete e quindi inserita nel Piano di ambito, ex art. 27 L.R. Toscana n.25/98, approvato con delibera assembleare n.2 del 07/02/2014 della Autorità Ato Toscana Centro risulta da mantenere in quanto avente i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a). del TU.

Publiacqua Spa

Il comune è proprietario di n. 304.353 azioni di Publiacqua Spa, pari allo 1,045% del capitale sociale, per un valore nominale di €. 1.570.461,00. Valore della partecipazione (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 228.947.434): €.2.392.500,69. La società svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete ed è affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, un territorio, asse portante della Toscana, che interessa 4 Province, Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nei 46 Comuni serviti abita un terzo della popolazione regionale (circa 1.300.000 abitanti) e sono localizzate le principali attività economiche della Toscana. Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato, Acque Blu Fiorentine S.p.A. composto da una serie di aziende pubbliche e private fra le quali Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A. che si è aggiudicato il 40% del capitale sociale. Publiacqua si occupa della captazione, del trattamento, del convogliamento e della distribuzione di acqua potabile. L'attività interessa sia acque di falda sia acque superficiali. L'azienda gestisce un sistema

impiantistico complesso ed articolato, a cominciare dalle grandi strutture del capoluogo toscano. Quindi risulta da mantenere in quanto avente i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a). del TU.

Toscana Energia Spa

Il comune è proprietario di n. 10.197 azioni di Toscana Energia Spa, pari allo 0,007% del capitale sociale (€ 146.214.387,00), **per un valore nominale di € 10.197,00**. La società svolge il tipico servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete (distribuzione gas). Toscana Energia, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. E' l'azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realtà industriale che conta 91 Comuni soci (51,25% di soci pubblici) e il partner industriale Italgas al 48,08% (Gruppo Snam), oltre altre partecipazioni di minor peso.

Toscana Energia rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di mantenere uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e territoriale degli enti locali a quella imprenditoriale del partner industriale, per garantire ai cittadini e alle imprese qualità e innovazione tecnologica.

Le principali attività sono: distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico; costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrate e fuori terra; gestione di rapporti con gli operatori di trasporto, a monte, ed i grossisti, a valle distribuzione diretta a clienti con capacità autonoma di acquisto gas.

Valore della partecipazione (calcolato sul valore del patrimonio netto di € 376.413.432,00): € 26.348,94.

Quindi risulta da mantenere in quanto avente i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a). del TU.

Casa Spa

IL Comune partecipa a questa società, il cui atto costitutivo porta la data del 17 ottobre 2002, con una quota del 2,% del capitale sociale che ammonta ad € 9.300.000,00 (per un valore nominale di € 186.000,00). La società svolge un tipico servizio strumentale nel settore della gestione immobiliare.

La società è costituita ai sensi della [L.R.T. n. 77/1998](#) al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

CASA S.P.A. ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività (si citano le principali):

- funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 comma primo ([L.R.T. n. 77/1998](#)), nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

- tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4 primo comma ([L.R.T. n. 77/1998](#)), secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
- le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessazione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'[art. 120 T.U. n. 267/2000](#), per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;

Valore della partecipazione (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 10.593.349,00): €.211.866,98.

Quindi risulta da mantenere in quanto avente i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a). del TU.

3.2 Partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 175/2016 e quindi da alienare oppure da sottoporre alle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TU

A.E.R. Impianti Srl

La Società AER a responsabilità limitata è di proprietà del comune per il 41,65%. Di fatto risulta essere una società di scopo dei soci di AER Spa. La Società venne costituita da AER Spa in data 25 marzo 2009, con atto al rogito notarile rep. 64927, conferendo alla medesima il ramo di azienda avente sede in Rufina, frazione Selvapiana, nel comune di Rufina, avente ad oggetto *“l'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi, urbani ed assimilati in stazione di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché incenerimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati”*. Il Consiglio comunale con delibera nr. 42/2009 approvava lo statuto di AER Impianti Srl e approvava l'acquisto del 47,31% del capitale sociale per un importo di €. 9.462,00; successivamente abbiamo avuto una cessione di quote al socio privato Valdisieve S.c.r.l ed un aumento di capitale in data 28/12/2009 ed altre vicende che hanno portato la situazione soci come sotto riportato. L'esistenza di due distinte società di natura e composizione analoghe ma ciascuna delle quali investita di compiti di servizio distinti e dati - da un lato - dalla gestione

dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento e trasporto e - dall'altro - dai compiti di realizzazione e gestione dell'impiantistica in dotazione (leggasi impianto di termovalorizzazione), aveva a suo tempo rappresentato una sicura razionalizzazione e migliore organizzazione della gestione dei servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti urbani. Di seguito si riporta l'elenco dei soci di AER Impianti alla data attuale:

<i>SOCIO</i>	<i>N. QUOTE</i>	<i>%</i>
COMUNE DI DICOMANO	49.818,70	5,00
COMUNE DI LONDA	11.467,89	1,15
COMUNE DI PELAGO	122.342,18	12,29
COMUNE DI PONTASSIEVE	414.984,47	41,65
COMUNE DI RUFINA	119.746,65	12,02
COMUNE DI SAN GODENZO	9.098,49	0,91
COMUNE DI RIGNANO S.NO	41.633,61	4,18
COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO	30.099,77	3,02
COMUNE DI REGGELLO	77.268,79	7,75
A.E.R. SPA	20.100,01	2,01
VALDISIEVE S.C.R.L.	99.813,44	10,02
TOTALE	996.374,00	100,00

Valore della partecipazione (calcolato sul valore del patrimonio netto al 31.12.2015 di € 691.574,00): € 288.040,57.

Al fine di definire il quadro esistente per tale società è utile riportare un breve inciso della relazione sindacale conclusiva del processo di razionalizzazione, approvata con delibera di Giunta nr. 48/2016 ex art. 1 comma 612 della legge n.190/2014, che faceva il punto sui risultati conseguiti dal processo di razionalizzazione su AER Impianti: *“Riguardo alle scelte compiute da questa Amministrazione con riguardo alla necessità della salvaguardia di A.E.R. Impianti Srl si vuole evidenziare come con delibera di Giunta Regione Toscana n. 412 del 07/04/2015 veniva approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana, ATO Toscana centro, Comuni concedenti della Valdisieve, AER Spa e AER Impianti Srl concessionario, protocollo poi sottoscritto in data 23 aprile 2015, avente ad oggetto le determinazioni in merito all'impianto di termovalorizzazione “i Cipressi” di Selvapiana (Rufina) con i quale di fatto le parti concordavano sulla opportunità di riconsiderare la realizzazione dell'impianto medesimo ed assumevano , ciascuno nel rispetto delle prerogative di legge, i propri impegni (art. 2 impegni della Regione Toscana; art. 3 impegni dei comuni concedenti e del concessionario..) in modo da poter garantire al concessionario di arrivare in un congruo termine al rimborso condiviso dei costi di sviluppo del progetto e di progettazione sostenuti e di quelli sostenuti per la realizzazione dell'impianto per adeguarsi a quanto indicato negli atti di VIA e di AIA ancora efficaci , da calcolare sulla base del valore del netto contabile”,* mentre per un riassunto della “storia” che ha portato alla situazione attuale si rimanda ai contenuti del Piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 611 e ss. della legge n. 190/2014 (allegato A alla delibera di G.M. nr. 76 del 31/03/2015).

In estrema sintesi ci siamo avviati verso il superamento dell’Impianto di Selvapiana, ritenuto non più necessario nella nuova programmazione regionale dei rifiuti e di conseguenza ci troviamo in presenza di una delle cause di scioglimento e successiva liquidazione della società come previsto dall’art. 2484 “cause di scioglimento” del codice civile che recita: “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:pt.2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie. Sulla vicenda bisogna aggiungere che Giunta Regionale, con delibera n. 1094 del 08/11/2016, ha avviato il procedimento di modifica del Piano Regionale dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti ex art. 17 della legge regionale nr. 65/2014 con la riconsiderazione della realizzazione dell’impianto come del resto chiesto anche dalla Assemblea dei Sindaci dell’ATO Toscana Centro nr. 1 del 11/02/2016 la cui adozione è prevista nei prossimi mesi.

Arrivando alle conclusioni siamo in presenza di **una società che rientra nel campo di applicazione dell’art. 20 comma 2 lettera b) e d) del D.lgs. n.175/2016** (che prevede la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e quindi da dismettere o comunque oggetto delle misure di cui sopra ex art. 24 del TUSP, per la quale si stanno ad oggi valutando le diverse strategie possibili per il suo superamento, che possano portare o alla liquidazione della compagine societaria, oppure alla fusione per incorporazione, oppure alla adozione di altre misure di razionalizzazione ancora da definire, il tutto per garantire la massima salvaguardia e tutela dell’interesse pubblico dei soci ed in attesa della approvazione definitiva, dopo il già avvenuto inizio dell’iter procedurale, del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti che formalmente sancisca lo stralcio dell’impianto di termovalorizzazione di Selvapiana sito nel comune di Rufina.

Fidi Toscana Spa

Il comune detiene una partecipazione modesta, pari allo 0,0003% del capitale sociale della società (detiene quindi nr. 8 azioni del valore nominale di €. 52,00 cad.). Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d’impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese. Con delibera di Consiglio nr. 25 del 28/04/2011 l’ente aveva già a suo tempo ritenuto di dover disporre, ex art. 3 comma 29 della L.S. 2008, la cessione della partecipazione, da ritenersi vietata, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al comma 27, in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali. Con determinazione n.1830 del 11/11/2011 venne approvato il bando di gara per la cessione delle azioni dichiarate dismissibili e pubblicato ma nessun soggetto ha presentato offerta; con determinazione n. 704 del 18/04/2014 è stato approvato e pubblicato un nuovo bando ma anche allora la gara era andata deserta. Infine nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, approvato in Giunta in data 31 marzo 2015, si era stabilito di ricorrere alla disposizione di cui al comma 569 della L.S. 2014, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett.b) D.L. 16/2014, nel senso di richiedere alla società medesima di procedere alla liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, secondo i criteri stabiliti all'art. 2437-ter del codice civile. Ad oggi, nonostante i numerosi solleciti di questa Amministrazione, la società non ha ancora provveduto alle nostre istanze.

OL.C.A.S. Srl

IL Comune partecipa a questa società, nata nel 1998, con una quota del 5,48% del capitale sociale che ammonta ad €. 510.565,00 per un valore nominale della partecipazione di €. 26.006,43. Tale società ha come scopo quello della molitura olive, confezionamento e vendita olio. Nella ripartizione fatta dall'allora commissario Cottarelli tale società rientrava nel "settore residuale" e cioè in quello che comprende le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali. Si omette di riportare la composizione societaria in quanto il numero dei soci ammonta a 439.

In considerazione del mutato quadro ordinamentale in materia societaria (vedasi art. 3 comma 27 della legge 244/2007; legge di stabilità 2015; quadro europeo) e rientrando tra quelle società da dismettere, trattandosi di organismo che sviluppa attività commerciali per il mercato nel Piano di razionalizzazione 2015 era stata inserita tra le società da dismettere in quanto rientrante nel disposto di cui al comma 611 lettera a) della L.S. 2015, perché esercente attività commerciali per il mercato e quindi da ritenersi al di fuori delle competenze di questo ente. A tal fine questa amministrazione ha pubblicato due bandi di gara con metodo aperto, il primo a fine 2015 e il secondo agli inizi del 2016, gare entrambe andate deserte e ha provveduto successivamente alla richiesta di liquidazione della quota in denaro ai sensi e per gli effetti dei commi 569 e 569 bis della Legge n. 147/2013, utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del codice civile. Ad oggi, dopo alcune riunioni con il presidente di Olcas, si è di comune accordo stabilito di addivenire alla liquidazione delle somme a favore dei soci pubblici da quantificare sulla base di un patrimonio netto "rettificato" ai valori di mercato e in un lasso temporale prolungato per consentire la necessaria continuità sociale (ad oggi stiamo aspettando una proposta formale della società dopo che l'Assemblea straordinaria dei soci si sarà pronunciata sul punto).

4. Altre "partecipazioni" non societarie del comune

Per completezza, si precisa che il comune di Pontassieve, oltre a far parte della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, partecipa anche a due "Autorità" costituite secondo legge regionale: l'**ATO Toscana Centro** per la gestione dei rifiuti e la **Autorità Idrica Toscana** per il

servizio idrico integrato che si possono considerare “enti strumentali partecipati”, secondo la declaratoria di cui allo allegato nr. 4 al D.lgs. 118/2011 riguardo al “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”.

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l’ambito territoriale ottimale Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità servizio rifiuti. L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.

Previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l’ATO è quindi il regolatore economico delle gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un gestore unico (attività in corso di completamento); ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico.

L’Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale sempre la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato. Dal 1° gennaio 2012 quindi le funzioni già esercitate dalle varie autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità Idrica Toscana.

L’adesione alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e la partecipazione alle sopra richiamate Autorità, essendo la prima una “*forma associativa*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e le seconde organi “imposti” e disciplinati da apposita legge regionale, non sono oggetto della presente nota di revisione.